

ARDISS

Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

Titolo I.....	3
DEI LAVORI IN ECONOMIA	3
Art. 1 – Oggetto di regolamentazione e principi generali.....	3
Art. 2 – Limiti d’importo e divieto di frazionamento artificioso dell’appalto.....	3
Art. 3 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia	3
Art. 4 – Programmazione dei lavori in economia.....	4
Art. 5 – Responsabile del procedimento	4
Art. 6 – Forme della procedura in economia	4
Art. 7 – Procedura in amministrazione diretta	4
Art. 8 – Il sistema del cottimo fiduciario	5
Art. 9 – Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi	5
Art. 10 – Lavori in economia nel caso di urgenza	6
Art. 11 – Lavori in economia nel caso di somma urgenza.....	6
Art. 12 – Perizia suppletiva per maggiori spese	6
Art. 13 – Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti.....	6
Titolo II.....	7
DELL’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA	7
Art. 14 - Individuazione dello strumento di acquisizione di beni e servizi e principi generali.....	7
Art. 15 – Limiti di importo e divieto di frazionamento.....	7
Art. 16 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia	7
Art. 17 - Forme della procedura in economia.....	9
Art. 18 - Procedura in amministrazione diretta.....	9
Art. 19 - Affidamento col sistema del cottimo.....	9
Art. 20 – Requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi.	10
Art. 21 – Modalità di affidamento del cottimo e affidamento diretto	10
Art. 22 - Esecuzione con sistema misto.....	10
Art. 23 - Responsabile del procedimento	10
Art. 24 – Valutazione di congruità, conformità della prestazione contrattuale e pagamenti.....	10
Art. 25 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari.....	10
Titolo III	11
DISPOSIZIONI COMUNI	11
Art. 26 - Affidamento del cottimo con indagine di mercato.....	11
Art. 27 - Procedura per l’individuazione del contraente	11
Art. 28 - Criteri di aggiudicazione	13
Art. 29 – Garanzie.....	14
Art. 30 - Stipula del contratto	14
Art. 31 - Entrata in vigore.....	14

Titolo I

DEI LAVORI IN ECONOMIA

Art. 1 – Oggetto di regolamentazione e principi generali

1. Il presente titolo disciplina i limiti e le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia dell'Ardiss.
2. Le norme in esso contenute si richiamano all'art. 125 del Codice dei contratti pubblici approvato con d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., alla L.R. 14/2002, al DPR n. 165/Pres./2003 ed al DPR n. 166/Pres./2003.
3. Nelle procedure in economia l'Ardiss deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in economia devono essere altresì eseguite nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.
4. Nel caso di interventi che prevedono prestazioni miste di lavori e servizi, o di lavori e forniture, si applica l'art. 14 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 2 – Limiti d'importo e divieto di frazionamento artificioso dell'appalto

1. Gli importi monetari di cui al presente regolamento sono da intendersi al netto degli oneri fiscali.
2. Le procedure per l'esecuzione dei lavori in economia sono consentite, in via generale, fino all'importo di 200.000,00 Euro ai sensi del comma 5 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.
4. E' vietato l'artificioso frazionamento dei lavori per ricondurli all'interno dei limiti previsti dal presente regolamento per i lavori in economia.

Art. 3 – Tipologia dei lavori eseguibili in economia

1. Possono effettuarsi in economia i seguenti lavori:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti:
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi e accessori e pertinenze, in uso all'Ardiss o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico dell'Ardiss;
 - manutenzione degli impianti tecnologici asserviti agli edifici quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici, antincendio, antintrusione, climatizzazione, idrosanitari, eccetera;
 - lavori indispensabili per assicurare la continuità dei servizi d'istituto, la cui interruzione comporti danni all'Ardiss o pregiudizi all'efficienza dei servizi medesimi;
 - lavori di manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli artt. 55, 121, 122 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si considerano imprevedibili tutti gli interventi derivanti da situazioni che non è possibile programmare e quelli che derivano da causalità e accidentalità;
 - b) gli interventi non programmabili in materia di sicurezza, in particolare interventi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e salvaguardia della pubblica incolumità;
 - c) lavori che non possano essere differiti dopo l'infruttuoso espletamento delle procedure di gara;

- d) lavori necessari per la compilazione dei progetti. Si intendono ricompresi i sondaggi, i rilievi, i saggi e tutte quelle opere che si rendono necessarie per acquisire gli elementi ritenuti utili o indispensabili per la realizzazione della progettazione;
 - e) completamento di opere od impianti a seguito della risoluzione del contratto od in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è la necessità ed urgenza di completare i lavori.
2. In generale i lavori in economia sono ammessi nei limiti di importo di cui all'art. 2 e nei limiti delle voci di spesa sopra individuate, qualora non sia possibile soddisfare l'esigenza mediante contratti d'appalto già stipulati ed affidati mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero qualora l'affidamento mediante le procedure ordinarie risulti antieconomico e sproporzionato per la funzionalità dei lavori in relazione all'episodicità degli stessi, al carattere non prevedibile, alla modesta entità economica della spesa e all'urgenza di provvedere.

Art. 4 – Programmazione dei lavori in economia

1. L'Ardiss individuerà nel programma annuale dei lavori e/o nel bilancio di previsione annuale, l'elenco dei lavori programmabili da realizzarsi in economia per i quali è possibile formulare una previsione, seppur sommaria.
2. L'Ardiss individuerà, altresì, sempre in sede di bilancio annuale, un apposito stanziamento per gli interventi in economia non programmabili, tenendo conto delle risultanze finanziarie riferite agli esercizi precedenti.

Art. 5 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento, conformemente ai contenuti ed alla consistenza dell'elenco dei lavori in economia, è preposto all'organizzazione ed alle procedure per la scelta dell'impresa, l'autorizzazione, l'affidamento, l'esecuzione e il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 6 – Forme della procedura in economia

1. I lavori in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo, fermo restando il limite previsto dal seguente articolo per l'esecuzione in amministrazione diretta.

Art. 7 – Procedura in amministrazione diretta

1. I lavori in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000,00 Euro ai sensi dell'art. 125, comma 5 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.
3. Il responsabile del procedimento organizza ed esegue, per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto, i lavori individuati tra le tipologie di cui al precedente art. 3.
4. Il responsabile del procedimento dispone l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'intervento.
5. L'acquisto dei materiali ed il noleggio dei mezzi e delle attrezzature, dovranno essere preceduti, ove possibile, da una indagine di mercato le cui forme e modalità sono riservate alla discrezionalità del responsabile del procedimento, tenute presenti le caratteristiche, i tempi e le modalità di esecuzione dell'intervento.

Art. 8 – Il sistema del cottimo fiduciario

1. Il cottimo è una procedura negoziata per l'affidamento a terzi dei lavori individuati al precedente art. 3 e per gli importi massimi stabiliti dal presente regolamento.
2. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
3. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, fatto salvo l'utilizzo degli elenchi degli operatori economici eventualmente adottati dall'Ardiss, salvo i casi di comprovata urgenza che non consentano il ricorso a tale modalità.
4. Il cottimo fiduciario per importi superiori a 50.000,00 Euro è di regola preceduto da gara nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento, salvo i casi di comprovata urgenza che non consentano l'espletamento della gara.
5. Per importi inferiori a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata.
6. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.
7. Nell'espletamento delle procedure negoziate di cui al presente regolamento, l'Ardiss garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
8. L'atto di cottimo deve indicare:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le indicazioni in ordine alle modalità di pagamento ed alle persone titolate a riscuotere;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.
9. I contratti di cottimo devono essere corredati dei relativi piani di sicurezza e coordinamento nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Art. 9 – Requisiti di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi

1. Gli affidatari dei lavori a mezzo cottimo fiduciario debbono risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritti dalla normativa vigente in materia.
2. Per la partecipazione alle procedure di cottimo le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
 - c) per lavori di importo superiore a 150.000,00 Euro, il possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
3. Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000.
4. Il responsabile del procedimento procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le

imprese invitate.

Art. 10 – Lavori in economia nel caso di urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato, e trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.
3. Il verbale, sottoscritto dalla ditta esecutrice sostituisce, a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
4. Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro risoluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l'incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti un conveniente risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari.

Art. 11 – Lavori in economia nel caso di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico che per primo si reca sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art. 10, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 300.000,00 Euro, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito contestualmente con l'affidatario.
3. Il verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il contratto di cottimo.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione dei lavori.

Art. 12 – Perizia suppletiva per maggiori spese

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta sia insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, nei casi e nei limiti previsti dalle norme vigenti, per chiedere l'autorizzazione alla maggior spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di importo di cui all'art. 2, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 13 – Regolare esecuzione dei lavori e pagamenti

1. La regolare esecuzione dei lavori di importo non superiore a 40.000,00 Euro può essere attestata dal responsabile del procedimento mediante apposizione del visto per la regolarità dell'opera da apporre sulla fattura emessa dalla ditta esecutrice ad avvenuta ultimazione dei lavori, sulla base della quale sarà effettuata la liquidazione dei lavori ed il relativo pagamento alla ditta esecutrice. Per importi superiori dovrà essere redatto apposito verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione che dovranno essere redatti entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori.
2. Il pagamento dovrà essere disposto entro 30 giorni dalla verifica ed attestazione di regolare esecuzione dei lavori o collaudo, previa presentazione di regolare fattura.
3. I lavori possono essere liquidati dal responsabile del procedimento in base a stati di avanzamento e conto finale.

Titolo II

DELL'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 14 - Individuazione dello strumento di acquisizione di beni e servizi e principi generali

1. Il presente titolo disciplina le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia da parte dell'Ardiss, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e seguenti, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Ai sensi della normativa vigente le procedure di acquisizione si applicano dopo aver verificato che non sia attiva una convenzione Consip, che abbia per oggetto beni o servizi comparabili a quelli da acquisire, e che tali beni e servizi non siano disponibili sul catalogo MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione).
3. Nell'espletamento delle procedure in economia l'Ardiss deve garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento di forniture e servizi in economia devono essere altresì eseguite nell'osservanza dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, rotazione, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente regolamento.

Art. 15 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le forniture e i servizi in economia sono ammesse per importi inferiori a 207.000,00 Euro, per ognuna delle voci di spesa individuate nel successivo articolo ai sensi dell'art. 125, comma 9, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..
2. Tale importo è da considerarsi adeguato dinamicamente in relazione alle modifiche delle soglie previste dalla normativa vigente in materia.
3. Gli importi monetari sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali.
4. Le forniture e i servizi non potranno essere frazionati artificialmente al fine di ricondurne l'acquisizione alla disciplina del presente regolamento.

Art. 16 – Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. In attuazione della previsione dell'art. 125, comma 10, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., si individuano, in rapporto alle specifiche esigenze dell'Ardiss, le seguenti tipologie di forniture e servizi:
 - 1) spese per il normale funzionamento degli uffici (spese di cancelleria, postali, telegrafiche, contrattuali, bolli, ricevimenti e onoranze, operazioni di carico e scarico, prodotti farmaceutici, materiale per la sicurezza, ricambi per stampanti, registrazione atti, vidimazioni di legge, eccetera);
 - 2) spese di pubblicità, comunicazione istituzionale e di pubblicazione di atti per i quali l'adempimento sia dovuto a mezzo stampa od attraverso altri mezzi di informazione (bandi di gara, di concorso, bilanci, avvisi, eccetera);
 - 3) spese per acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici, servizi audiovisivi ed a agenzie di informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico;
 - 4) spese per acquisto, noleggio e lavaggio di biancheria, materassi e guanciali per le residenze universitarie;
 - 5) spese per la rilegatura di libri e pubblicazioni, lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a

mezzo di tecnologia audiovisiva;

- 6) spese di rappresentanza;
- 7) beni per l'igiene e la pulizia in genere dei locali;
- 8) locazione di immobili per esigenze diverse, connesse con le attività dell'Ardiss;
- 9) spese per acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di terminali, personal computer, stampanti, fotocopiatori, macchine d'ufficio e materiale informatico di vario genere;
- 10) spese per prodotti software e relative licenze d'uso, implementazione e completamento di software già acquistato dall'Ardiss, manutenzione ed assistenza su prodotti software in uso nell'Ardiss e servizi informatici in genere;
- 11) spese per l'acquisto, noleggio, manutenzione e riparazione di macchine, mobili, arredi ed altre attrezzature in uso agli uffici, residenze universitarie e mense;
- 12) spese per acquisto, noleggio installazione, manutenzione e riparazione impianti;
- 13) spese per l'acquisto di materiali ed oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;
- 14) acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di autoveicoli e gruppi elettrogeni, di materiale di ricambio, combustibili o lubrificanti;
- 15) acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti per l'elaborazione dati, telefonici, telegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
- 16) servizio di trasporto, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio, montaggio e smontaggio mobili e facchinaggio, compresa l'eventuale assunzione in locazione di attrezzature per provvedervi;
- 17) spese per corsi di preparazione, perfezionamento e formazione, anche specialistica, del personale dell'Ardiss e degli studenti assegnatari di posto alloggio, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie, realizzazione di corsi di formazione e di test di accertamento dei requisiti specifici richiesti dai bandi dell'Ardiss;
- 18) servizi di ristorazione, catering ed acquisto buoni pasto;
- 19) spese di traduzione, interpretariato e lavori di copia, nei casi in cui l'Ardiss non possa provvedervi con il proprio personale o con gli strumenti a disposizione dell'Ardiss;
- 20) spese per la partecipazione e l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Ardiss;
- 21) spese per servizi di natura intellettuale, informativi, ricreativi e sportivi in favore degli studenti universitari, comprese spese per abbonamenti ed ingressi a spettacoli teatrali, musicali e cinematografici;
- 22) spese per servizi di orientamento e promozione delle attività dell'Ardiss;
- 23) spese per tasse di immatricolazione e di proprietà;
- 24) spese per servizi di assistenza giuridico-legale e per servizi finanziari, bancari, assicurativi, notarili, di consulenza tecnica, scientifica, economica e amministrativa;
- 25) spese per l'allacciamento di utenze per energia elettrica, acqua, gas e telefono e per il pagamento delle relative utenze e fornitura di combustibile per le residenze universitarie e per gli uffici;
- 26) servizi di pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento e rimozione rifiuti speciali, pulizia di

- scarichi fognari, manutenzione del verde e servizi analoghi;
- 27) spese per servizi sanitari per gli studenti universitari ed i dipendenti dell'Ardiss;
 - 28) spese per servizi di vigilanza, controllo e portierato;
 - 29) spese per distribuzione automatica di bibite, generi alimentari e schede telefoniche e prepagate;
 - 30) spese per servizi di alloggio;
 - 31) spese per servizi attinenti all'architettura ed ingegneria per importi inferiori ad € 100.000,00;
 - 32) spese attinenti l'attività tecnica di natura catastale e tavolare nonché di natura peritale ed estimativa;
 - 33) spese per ogni altro servizio e/o fornitura necessari per garantire lo svolgimento e la continuità delle funzioni di diritto allo studio universitario.
2. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importo di cui all'art. 15 è altresì consentito, ai sensi dell'art. 125, comma 10, d. lgs. 163/2006 e s.m.i., nelle seguenti ipotesi a prescindere dalla tipologia dei forniture e dei servizi da acquisire individuata al comma 1:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
 - d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 17 - Forme della procedura in economia

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguiti nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 18 - Procedura in amministrazione diretta

1. La procedura dell'amministrazione diretta viene essenzialmente seguita nel campo della prestazione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell'Ardiss, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.

Art. 19 - Affidamento col sistema del cottimo

1. Per servizi e forniture pari ad importi da 40.000,00 a 207.000,00 euro, al netto dell'iva, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nei confronti delle imprese in possesso dei requisiti di qualificazione di cui al successivo articolo 20.

Art. 20 – Requisiti minimi di qualificazione delle imprese da invitare ai cottimi.

1. L'affidatario di servizi e forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale, economico-finanziaria e contributiva prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente, ai sensi del D. Lgs. 163/2006.
2. Le imprese comprovano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, ad eccezione delle referenze bancarie, da prodursi in originale.
3. Il responsabile del procedimento in economia procede alla verifica dei requisiti in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti sulla veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 21 – Modalità di affidamento del cottimo e affidamento diretto

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante, ovvero, individuati sulla base di indagini di mercato.
2. Il cottimo fiduciario è di regola preceduto da apposita indagine di mercato, nel rispetto delle norme di cui all'art. 27 del presente regolamento.
3. Per importi fino a 40.000,00 Euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, previa verifica di congruità economica dell'offerta negoziata.
4. Nell'individuazione delle ditte da invitare alle indagini di mercato o alle gare ufficiose ovvero nei limitati casi in cui è consentito l'affidamento diretto, deve essere rispettato il criterio rotativo.
5. L'Ardiss garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Art. 22 - Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici ne rendano necessaria l'esecuzione parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo.

Art. 23 - Responsabile del procedimento

1. Al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. 163/2006 e s.m.i., sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per la scelta dell'impresa, l'autorizzazione, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.

Art. 24 – Valutazione di congruità, conformità della prestazione contrattuale e pagamenti

1. Ai fini della valutazione di congruità e alla verifica della conformità della prestazione contrattuale trova applicazione il DPR 214/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I pagamenti dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.
3. Il pagamento viene disposto anche a mezzo di aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati ai sensi dell'articolo 338 del Dpr 207/2010.

Art. 25 - Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove, durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si rendano indispensabili servizi o acquisizioni complementari non previsti inizialmente e la somma impegnata si riveli insufficiente, sulla base di una relazione/preventivo suppletiva, il dirigente può autorizzare la maggiore spesa nei limiti di cui al successivo comma 2.

2. L'ulteriore spesa non potrà superare il limite del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta ovvero oggetto del cottimo principale, come previsto nell'art. 57, comma 5, del d. lgs. 163/2006 e s.m.i..

Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 - Affidamento del cottimo con indagine di mercato

1. Nell'espletamento dell'indagine di mercato per affidamenti di importo pari o inferiore a 40.000,00 Euro, l'Ardiss può interpellare senza alcuna formalità, almeno cinque imprese tra quelle ritenute idonee. Le imprese sono di regola scelte con criterio rotativo tra quelle inserite nell'elenco delle imprese da invitare alle procedure negoziate o in economia.
2. La richiesta contiene di regola:
 - a) una sufficiente descrizione dei lavori da eseguire, del bene o della prestazione da acquisire;
 - b) i termini di esecuzione dei lavori o del servizio, o i termini di consegna del bene;
 - c) il prezzo a base di contratto, salvo il caso che tale indicazione non risulti opportuna e conveniente all'avvio della negoziazione, al fine di evitare offerte superiori alla media del mercato;
 - d) il termine di invio dell'offerta, ed il mezzo di trasmissione che, all'occorrenza, può essere costituito dall'invio per fax o per posta elettronica;
 - e) la precisazione che la richiesta della migliore offerta avviene esclusivamente a fini istruttori senza vincolo per l'Ardiss di affidare o di porre in essere una gara, ovvero di proseguire la negoziazione;
 - f) indicazione del responsabile del procedimento e dell'istruttoria, nonché dei recapiti per ottenere informazioni;
 - g) l'indicazione delle garanzie in materia di trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del d. lgs. 196/2003 e s.m.i.
3. Qualora durante la procedura alcuni dei partecipanti offrano prestazioni ritenute più rispondenti alle necessità dell'Ardiss ed aventi caratteristiche parzialmente diverse dalle altre offerte, anche gli altri partecipanti devono di regola essere invitati a fare una nuova offerta sull'oggetto del contratto come ridefinito.
4. Nel corso della negoziazione il responsabile del procedimento garantisce la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. In particolare, non devono essere fornite in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Art. 27 - Procedura per l'individuazione del contraente

1. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro al netto dell'IVA, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene secondo la procedura stabilita dal presente articolo.
2. Il responsabile del procedimento seleziona, previa indagine di mercato, almeno cinque operatori economici, qualora sussistano in tale numero soggetti idonei, tra i quali viene individuato il soggetto esecutore della prestazione, secondo la procedura stabilita dal presente articolo. L'indagine di mercato può essere effettuata anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.
3. Il responsabile del procedimento, con comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax, ovvero messaggio di posta elettronica certificata, ovvero ancora attraverso

l'utilizzo di apposite piattaforme informatiche, invita gli operatori economici selezionati a presentare offerta.

4. La comunicazione di cui al comma 3 specifica:
 - a) la stazione appaltante proponente;
 - b) l'oggetto della prestazione richiesta, le sue caratteristiche tecniche e le modalità di realizzazione della stessa;
 - c) il termine per l'adempimento della prestazione ed i termini di pagamento;
 - d) l'importo a base di gara stabilito dall'Ardiss;
 - e) i requisiti di capacità tecnico-professionale e economico-finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara;
 - f) le modalità ed il termine per la presentazione delle offerte, ivi inclusa la necessità di prestare garanzie a corredo delle offerte medesime;
 - g) il criterio di aggiudicazione e, nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta;
 - h) la possibilità di richiedere all'offerente di fornire giustificazioni in caso di offerta ritenuta anormalmente bassa e di rigettare l'offerta medesima qualora le giustificazioni fornite non vengano ritenute sufficientemente valide.
5. La comunicazione di cui al comma 3 indica altresì i seguenti elementi:
 - a) la previsione che l'offerta formulata dall'operatore economico selezionato, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante, costituisce proposta contrattuale irrevocabile ai sensi dell'articolo 1329 del codice civile;
 - b) la previsione che il soggetto offerente si impegna a mantenere ferma la proposta per i novanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ovvero per il diverso periodo specificato dalla stazione appaltante;
 - c) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
 - d) la previsione che l'Ardiss può recedere dal contratto qualora intervengano convenzioni che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico per la stazione appaltante e l'appaltatore non acconsenta alle conseguenti modifiche al corrispettivo ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
 - e) l'eventuale penale in caso di ritardo o inadempimento nell'esecuzione della prestazione e il diritto dell'Ardiss di risolvere il contratto, previa diffida, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo equivalente, per grave inadempimento dell'appaltatore;
 - f) la previsione che l'offerente è tenuto a indicare le prestazioni che intende subappaltare nel rispetto della normativa statale vigente in materia;
 - g) la previsione che i legali rappresentanti degli operatori economici selezionati, consapevoli della responsabilità penale per false dichiarazioni rese alla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), sono tenuti a dichiarare di possedere i requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo da affidare con le procedure ordinarie di scelta del contraente, i requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38 del d. lgs. 163/2006, nonché di possedere la documentazione eventualmente richiesta dalla legislazione antimafia, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000;
 - h) la previsione che l'operatore economico selezionato è tenuto a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le

- mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), determinando, in difetto, la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- i) il foro competente per ogni controversia derivante dall'esecuzione del contratto, ferma restando la possibilità di forme di risoluzione stragiudiziali;
 - j) l'eventuale necessità che l'affidatario presti cauzione definitiva;
 - k) l'eventuale necessità che l'affidatario risulti assicurato per la responsabilità civile relativa ai danni cagionati nell'esercizio della propria attività;
 - l) gli eventuali ulteriori documenti richiesti in relazione alle caratteristiche della prestazione ovvero delle modalità di aggiudicazione prescelte;
 - m) la previsione che l'Ardiss si riserva la facoltà di non procedere alla stipula qualora venga attivata una convenzione migliorativa rispetto al prezzo di aggiudicazione.
6. La comunicazione di cui al comma 3 prevede che all'offerta debbano essere allegati, a pena di inammissibilità:
 - a) l'accettazione delle previsioni e condizioni in essa contenute;
 - b) la documentazione richiesta nella comunicazione medesima;
 - c) l'offerta economica e l'eventuale offerta tecnica.
 7. La comunicazione di cui al comma 3 può prevedere la possibilità che l'Ardiss si astenga dal procedere ad aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida.
 8. Il responsabile del procedimento effettua verifiche a campione in merito alla sussistenza dei requisiti dichiarati dai soggetti partecipanti.
 9. Il contraente è scelto nell'ambito dei soggetti che hanno presentato offerta ritenuta ammissibile, utilizzando il criterio indicato nella comunicazione di cui al comma 3.
 10. Nel caso in cui il criterio di scelta del contraente sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il confronto fra le offerte può essere effettuato da una commissione composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, presieduta dal responsabile del procedimento, della cui attività viene redatto un verbale sottoscritto da tutti i componenti della commissione medesima.
 11. L'eventuale inammissibilità dell'offerta è comunicata all'operatore economico interessato.
 12. L'aggiudicazione è comunicata all'offerente risultato vincitore della procedura comparativa e agli altri soggetti partecipanti, la cui offerta non sia stata definitivamente esclusa, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, lettera a) del d. lgs. 163/2006.
 13. L'esito degli affidamenti effettuati con la procedura di cui al presente articolo è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ardiss.

Art. 28 - Criteri di aggiudicazione

1. Gli affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia previsti dal presente regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
 - a) prezzo più basso;
 - b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili, a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione e manutenzione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, le caratteristiche ambientali, eccetera; in questo caso i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella lettera di invito o nel capitolato, con l'attribuzione dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 29 – Garanzie

1. Le garanzie richieste a corredo dell'offerta di cui all'articolo 27, comma 4, lettera f) e la cauzione definitiva di cui all'articolo 27, comma 5, lettera j) sono prestate nella misura e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
2. Nel caso di affidamento diretto la stazione appaltante ha facoltà di prescindere dal richiedere la cauzione definitiva, tenuto conto dell'importo del corrispettivo contrattuale.

Art. 30 - Stipula del contratto

1. Il rapporto può essere perfezionato con la forma della scrittura privata da sottoporre a registrazione in caso d'uso, con scambio di lettere commerciali, con atto pubblico, o con atto pubblico amministrativo.
2. Le spese di contratto, inerenti e conseguenti, sono a carico dell'impresa affidataria.
3. La stipula del contratto é, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, e quelle relative alla regolarità contributiva.
4. Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010, nel contratto è inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola relativa agli obblighi di tracciabilità di cui al medesimo articolo.

Art. 31 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.